

## REGOLAMENTO (CE) N. 2871/2000 DELLA COMMISSIONE

del 28 dicembre 2000

che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1069/1999 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3922/91 dispone che la Commissione modifichi i requisiti tecnici e le procedure amministrative comuni elencate nell'allegato II qualora il progresso scientifico e tecnico lo renda necessario. È attualmente opportuno apportare tali modifiche, soprattutto per migliorare i requisiti di sicurezza.
- (2) La norma JAR 1 — «Definitions» («Definizioni») è stata modificata per introdurre la definizione di «microlight» («Velivoli ultraleggeri»).
- (3) La norma JAR 25 — «Large Aeroplanes» («Velivoli pesanti») stata modificata per introdurre i nuovi requisiti risultanti dalle attività di armonizzazione del JAA/FAA e in particolare i requisiti in materia di distanza accelerazione-arresto e le relative prestazioni.

- (4) La norma JAR E — «Engines» («Motori») è stata modificata per integrarvi i nuovi requisiti risultanti dalle attività di armonizzazione del JAA/FAA e per apportarvi alcune modifiche redazionali.
- (5) La norma JAR TSO — «Technical Standard Orders» («Prescrizioni relative a norme tecniche») è stata modificata per introdurre le nuove TSO e per adeguare le TSO esistenti alle modifiche apportate ad altre norme JAR.
- (6) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato di regolamentazione per la sicurezza dell'aviazione<sup>(3)</sup>.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CEE) n. 3922/91 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2000.

Per la Commissione

Loyola DE PALACIO

Vicepresidente

<sup>(1)</sup> GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU L 130 del 26.5.1999, pag. 16.<sup>(3)</sup> Riunione del 10 novembre 2000.